

**ATTENZIONE** - In caso di necessità contattare la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano al numero telefonico 0721/801329. Segnalazioni di situazioni che richiedono un pronto intervento di **soccorso in mare** possono essere **tempestivamente** inoltrate all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, oltre che attraverso il citato numero telefonico, anche avvalendosi del "**Numero Blu**" **1530**.

**Per ulteriori informazioni visita il sito [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it) e clicca su "ordinanze on line"**



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA  
FANO

**ORDINANZA N. 12/2011**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Fano:

- VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 17/2010 in data 26.05.2010;
- VISTA** la Legge 25.03.1985 n. 106 "*Disciplina del volo da diporto o sportivo*", ed il connesso D.P.R. 09.07.2010 n. 133 "Nuovo regolamento d'esecuzione della L. 106/85 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo", nonché il Decreto 1 febbraio 2006 "*Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio*";
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);
- RITENUTO** che le zone di mare riservate alla balneazione e la fascia di rispetto di cui all'art 2.1 e 2.2 del Capo I dell'ordinanza sopra citata nonché l'adiacente arenile siano da considerare luoghi "con assembramenti di persone", di cui all'ART. 9.4 del D.P.R. 133/2010 sopra citato;
- CONSIDERATO** necessario, pertanto, modificare la vigente ordinanza di sicurezza balneare in merito alla disciplina del sorvolo delle spiagge e degli specchi acquei riservati alla balneazione da parte di velivoli da diporto e sportivi "VDS" alla luce della normativa sopra citata;

## ORDINA

### ARTICOLO UNICO

La lettera a) dell'art. 4 comma 1 del Capo I dell'ordinanza n. 17/10 in premessa citata è sostituita dalla seguente:

**“ a) sorvolare, con velivoli da diporto o sportivo (VDS) di cui all'art.2.1 lettera b) del D.P.R. 133/2010, le spiagge e gli adiacenti specchi acquei fino a 350 metri dalla costa, fatta eccezione per quelli appartenenti alle Forze Armate, di Polizia o ad Enti di soccorso, impegnati nei propri servizi istituzionali. E', altresì, vietato per i conduttori di idrovolanti, paracadute ascensionale e velivoli con paramotore o simili ammarare e decollare ad una distanza inferiore ai 1000 (mille) metri dalla costa, nonché navigare in acque frequentate dai bagnanti o lungo i corridoi di lancio/atterraggio destinati alle unità da diporto”.**

La presente ordinanza viene emessa nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima e deve essere esposta, unitamente all'ordinanza n. 17/2010, a cura dei concessionari di stabilimenti e strutture, in luogo ben visibile agli utenti.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge.

La pubblicità della presente ordinanza viene assicurata mediante l'opportuna diffusione agli utenti/Enti interessati, nonché tramite affissione all'albo degli Uffici marittimi del Circondario, agli Albi dei Comuni rivieraschi, e con l'inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/fano](http://www.guardiacostiera.it/fano).-

Fano, 13.05.2011

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO  
TV(CP)Armando PIACENTINO